

sent. 8862/08  
Rep. 7882/08

N. 13224/04 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano  
IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico  
ha pronunciato la seguente

**s e n t e n z a**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato  
promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

[REDACTED]

rappresentati e difesi, per delega a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.  
Marcella Gatti e tutti elettivamente domiciliati in Milano, presso Ufficio  
ATAP, viale Premuda n. 10

ATTORI

nei confronti di

[REDACTED] elettivamente domiciliato  
in Milano, Via Rossetti n. 17 presso lo studio dell'Avv. Matteo Rezzonico  
che lo rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata  
dell'atto di citazione

CONVENUTO

e di

 in  
persona del Curatore Dott. Giampiero Tamborini, elettivamente domiciliato  
in Milano via dell'Annunciata n. 21 presso lo studio dell'Avv. Maddalena  
Arlenghi che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di  
costituzione e risposta

CONVENUTO

**Oggetto:** scioglimento di comunione.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come  
sopra costituiti, concludevano come da fogli di seguito allegati.

---



### Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori [redacted] [redacted] rispettivamente figli i primi due e nipoti gli ultimi, di [redacted] deceduta il 18/4/2003 senza testamento convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale i signori [redacted] [redacted] quest'ultimo in proprio ed in persona del Curatore fallimentare, figli della *de cuius*, affinché venisse dichiarata sciolta la comunione ereditaria costituita da due appartamenti e tre box siti in Senago, [redacted] con attribuzione della quota loro spettante sui beni stessi in natura o con conguaglio.

Chiedevano altresì la condanna del convenuto [redacted] detentore in via esclusiva dei cespiti ereditari, al versamento di un'indennità di occupazione da calcolarsi con decorrenza dalla data di apertura della successione ed il solo [redacted] domandava che venisse disposto il concorso del medesimo nella divisione per la maggior quota corrispondente al credito vantato verso gli altri nella misura di € 4.039,73 per spese ed imposte relative alla denuncia di successione.

Si costituiva in giudizio [redacted] che, pur non opponendosi alla divisione dell'asse ereditario, affermava di nulla dovere a titolo di indennità di occupazione non detenendo affatto l'intero compendio ma essendo unicamente in possesso dal 1974 dell'appartamento in Senago contraddistinto con il sub. 502 di cui chiedeva accertarsi in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione.

Chiedeva altresì la condanna degli attori a rifondere gli esborsi da lui sostenuti per il mantenimento della madre, previa determinazione dei conguagli dovuti reciprocamente tra i coeredi.

Costituitosi in giudizio, il [redacted] aderiva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata dagli attori e a quella di condanna del convenuto [redacted] al versamento del canone di locazione relativo all'immobile dallo stesso occupato ovvero di una

congrua indennità di occupazione in assenza di un rapporto locatizio, avanzando in ogni caso richiesta del rendiconto relativo alla gestione dei beni ereditari e contestando la documentazione prodotta dal convenuto [redacted] a supporto della propria domanda di usucapione in quanto intestata a soggetti diversi dal richiedente e comunque priva di ogni riferimento.

All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, il Giudice - attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza dei convenuti - procedeva al libero interrogatorio dell'attore [redacted]

Concessi i termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. il Giudice, riservato ogni provvedimento sulle istanze istruttorie dedotte, disponeva CTU volta a determinare il valore degli immobili caduti in successione e la relativa indennità di occupazione nonché ad accertare la loro divisibilità con eventuale redazione di progetto divisionale.

Depositato l'elaborato peritale, il Giudice, ritenuto di rimettere le questioni istruttorie alla decisione finale unitamente al merito della causa, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa è passata in decisione.

#### **Motivi della decisione.**

Va innanzi tutto dichiarato, accogliendo sul punto la concorde volontà delle parti, lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di [redacted] [redacted] deceduta senza testamento il 18/4/2003 secondo le quote, non contestate, riferite dalle parti e spettanti ai quattro figli della stessa [redacted] e ai due nipoti [redacted] [redacted] coeredi per rappresentazione a seguito di rinuncia del loro padre [redacted] all'eredità materna nella misura di 1/5 ciascuno per i figli e di 1/10 per ciascun nipote della *de cuius*.

Ciò premesso, si osserva che la composizione dell'asse ereditario relitto

da [redacted] deve ricomprendere, come da denuncia di successione in atti, i due appartamenti e i tre box siti in Senago alla [redacted] [redacted] non potendo trovare accoglimento la domanda di usucapione formulata dal convenuto [redacted] con riferimento all'appartamento sub. 502 dallo stesso pacificamente occupato sin dal 1974.

X Non solo infatti non sono stati offerti elementi di prova idonei a riscontrare l'invocata usucapione asseritamente maturata ancor prima del decesso della *de cuius*, tale non potendosi ritenere nè l'installazione della caldaia, della porta blindata o la sostituzione delle tapparelle riconducibili al normale utilizzo -in via esclusiva- dell'appartamento e ai conseguenti oneri di intervento nè la dichiarazione di [redacted] (doc. 2 fascicolo convenuto [redacted] che anzi, evocando ipotetici accordi intervenuti con la madre in violazione del disposto di cui all'art. 458 c.c., depone semmai nel senso del permanere della proprietà in capo alla titolare che aveva concesso in uso gratuito l'appartamento al figlio minore per agevolarlo in occasione delle sue nozze, ma vi sono in atti elementi che depongono in senso contrario. X

Ci si riferisce in particolare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla *de cuius* il 22/3/99, ben oltre quindi il ventennio dall'occupazione (doc. 6 fascicolo attoreo), nella quale la [redacted] dichiarava di avere concesso in uso gratuito al figlio [redacted] a far data dal 1974, l'appartamento di sua proprietà sito in [redacted] (la cui riferibilità all'immobile oggetto della domanda di usucapione non appare seriamente dubitabile anche alla luce del doc. 10 di parte attrice allegato all'originale atto di divisione) e la speculare dichiarazione sottoscritta dallo stesso [redacted] in pari data (doc. 6a) a dimostrazione dell'insussistenza, ritenuta dallo stesso interessato, di una acquisizione del bene per usucapione.

Nè d'altro canto è dato riscontrare in capo a quest'ultimo l'*animus possidendi*, consistente nell'intento di tenere la cosa come propria, alla luce della documentazione in atti laddove si consideri da un lato quanto

riportato nella missiva dell'Avv. [redacted] inviata al Comune di Senago il 28/3/2002 "in nome e per conto del signor [redacted]" che rappresentava, riscontrando l'ordinanza emessa dall'Autorità comunale il 19/3/02, "di essere solo l'inquilino dell'appartamento situato in tale edificio e non il proprietario" e dall'altro la significativa circostanza che i bollettini ICI prodotti (docc. 110-113) risultano tutti intestati a [redacted] a riprova della circostanza che il convenuto riconosceva la proprietà di entrambi gli immobili in capo alla madre, non avendo provveduto a fare la dichiarazione a suo nome.

L'unica ricevuta intestata allo stesso [redacted] è relativa al versamento effettuato il 30/6/04 cioè dopo il decesso della [redacted] ed è pertanto priva di rilevanza sussistendo una presunzione *iuris tantum* che il convenuto abbia agito nella qualità di coerede provvedendo al pagamento dell'imposta anche relativamente alla quota degli altri coeredi (Cass. n. 5226/02).

Esclusa l'esistenza dell'invocata usucapione, va di conseguenza affermato il diritto di questi ultimi a vedersi riconosciuti i frutti degli immobili ereditari goduti in via esclusiva da [redacted] con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e secondo i valori calcolati in base ai criteri di cui all'allegato G della CTU in atti.

E ciò non solo con riferimento all'appartamento sub. 502 abitato da [redacted] ma anche in relazione agli altri immobili caduti in successione il cui possesso è rimasto in capo allo stesso nonostante le richieste -avanzate dagli altri coeredi anche tramite legale (doc. 5 fascicolo attoreo)- di mettere a disposizione le relative chiavi, circostanza questa che ha tra l'altro loro impedito di ottemperare all'ordinanza comunale di messa a norma degli impianti con conseguente chiusura degli stessi da parte delle competenti autorità (cfr. doc. 13 fascicolo attoreo e dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio da [redacted]).

Sulla scorta di quanto precede il convenuto [redacted] dovrà pertanto versare agli altri coeredi, in base alle rispettive quote, la somma mensile di €

509,61 per l'appartamento sito in Senago, [redacted] sub. 501, di € 422,85 per l'appartamento sub. 502 e di € 178,33 per i box contraddistinti con i sub. 1-2-3 a titolo di indennità di occupazione a far data dal 18/4/2003 (e così complessivamente la somma di € 222.15 a ciascun fratello e di € 110,07 a ciascun nipote) per ogni mese di occupazione a decorrere dal 18/4/2003, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo rilascio.


La valutazione operata sul punto dal CTU appare del tutto condivisibile ed esente da censure al pari delle indicazioni dallo stesso effettuate in ordine ai valori di mercato dei beni immobili caduti in successione secondo i criteri di stima ampiamente illustrati nella relazione.

Stante l'accertata non comoda divisibilità del compendio ereditario e l'assenza di richieste di attribuzione dei beni medesimi da parte dei condividenti ex art. 720 c.c., occorre rimettere la causa in istruttoria –come da separata ordinanza- per procedere alla loro vendita all'incanto.

In ordine alla quantificazione dei rapporti di dare/avere tra le parti alla luce della documentazione versata in atti, va senz'altro riconosciuta a [redacted] la somma di € 2.839,70 pari all'importo dallo stesso corrisposto per il pagamento delle imposte di successione (doc. 3 fascicolo attoreo), non potendo viceversa riconoscersi l'ulteriore voce di spesa per compensi professionali notarili come da fattura di cui al doc. 4 intestata a soggetto diverso dal richiedente.

La modestia dell'importo anticipato, il cui rimborso viene posto *pro quota* a carico di ciascun coerede ad eccezione del [redacted] (dovendo il relativo credito essere accertato e soddisfatto secondo le regole del concorso fallimentare), non giustifica la richiesta di espansione della sua quota avanzata ex art. 1115 III comma c.c.

Quanto alla domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute dal convenuto [redacted] per il mantenimento della madre la stessa non può trovare accoglimento.



Se infatti da un lato la presunzione *iuris tantum* relativa alla riconducibilità ad [REDACTED] del 50% del libretto cointestato con la madre è da intendersi superata dalla circostanza che tale libretto risulta pacificamente alimentato dal solo versamento della pensione della *de cuius*, di talchè i prelievi risultanti dalla certificazione di movimentazione in atti (doc. 18 fascicolo attoreo) devono ritenersi solo materialmente effettuati dal cointestatario per provvedere ai bisogni della effettiva titolare con i denari di quest'ultima, dall'altro lato si deve osservare che le eventuali spese sostenute da [REDACTED] al di fuori di tali prelievi possono del tutto ragionevolmente ricondursi alle legittime aspettative di assistenza di una madre da parte del figlio per tanti anni agevolato, tenuto conto altresì della natura delle prestazioni adeguate ai particolari doveri morali e di coscienza riconducibili alla fattispecie tipica delle obbligazioni naturali.

Vanno viceversa riconosciute al convenuto [REDACTED] le spese dallo stesso documentate effettuate dopo il decesso della *de cuius* nella misura di € 4.097,58 pari alla somma degli importi di cui ai docc. 107, 110 e 111, con riserva di relativa attribuzione in sede di ripartizione del ricavato della vendita.

Non può infine trovare accoglimento la domanda di rendiconto avanzata dagli attori e dal [REDACTED] presupponendo la stessa l'esistenza di un rapporto di mandato ad amministrare da parte della defunta o degli stessi coeredi di cui non è stata fornita la prova.

Stante l'avvenuta definizione dell'intera materia del contendere, conclusione cui non osta la necessità di provvedere separatamente alla vendita dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario (Cass. 21/4/1994 n. 3788), si ritiene di compensare per intero tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della natura della causa, e di porre quelle dell'espletata CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei condividenti in proporzione alle rispettive quote.



**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria *inter partes* relativamente al compendio immobiliare di cui alla dichiarazione di successione n. 1694 del 16/10/2003 in atti;

2) respinge la domanda di usucapione formulata dal convenuto [redacted] e quella di rendiconto avanzata dagli attori e dal [redacted] nei confronti del primo;

3) quanto ai rapporti di dare/avere tra i condividenti, da regolare in sede di ripartizione del ricavato della vendita che verrà disposta all'esito della rimessione della causa in istruttoria effettuata come da separata ordinanza, dichiara [redacted] tenuto a versare a ciascun coerede, in proporzione delle rispettive quote, la somma mensile di € 509,61 per l'appartamento sito in Senago, [redacted] sub. 501, di € 422,85 per l'appartamento sub. 502 e di € 178,33 per i box contraddistinti con i sub. 1-2-3 a titolo di indennità di occupazione a far data dal 18/4/2003, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo rilascio; dichiara gli attori tenuti a versare *pro quota parte* a favore di [redacted] la somma di € 4.097,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e dichiara altresì [redacted] tenuti a rifondere *pro quota* a [redacted] la somma di € 2.839,70;

4) compensa interamente tra le parti le spese di lite;

5) pone le spese di CTU, già liquidate in sede istruttoria, definitivamente a carico dei condividenti in ragione delle rispettive quote.

Così deciso in Milano il 28/7/2008.



Il Giudice  
Dott. Laura Tragni

F.A. [redacted]  
[redacted]